

REGOLAMENTO
della
Associazione Italiana Professioni Innovative per l'Educazione e la Famiglia
in sigla **"AIPIEF"**

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento, previsto dallo Statuto, definisce le linee operative dell'Associazione "AIPIEF" (Associazione Italiana Professioni Innovative per l'Educazione e la Famiglia). È preciso dovere di ogni Socio conoscere e rispettare lo statuto ed il presente Regolamento. Gli obiettivi principali di questo regolamento sono quelli di individuare le categorie di professioni innovative per l'educazione e la famiglia (art. 2) disciplinare la modalità di ammissione dei soci (art. 5); i requisiti richiesti per entrare a far parte dell'Associazione (art. 4) e per permanervi (art. 5); i casi di inadempimento, decadenza, esclusione e sospensione del socio (artt. dal 7 al 10); il ruolo degli Enti Formatori Accreditati (art. 6); le modalità di comunicazione con i Soci (art. 11), di modifica del presente regolamento e rinvio alla Statuto e alle norme vigenti (art. 12).

ART. 2 - CATEGORIE DI PROFESSIONI INNOVATIVE PER L'EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA

Le "professioni innovative" a cui si rivolge AIPIEF, e che intende promuovere e tutelare, sono quelle che rispondono a nuovi bisogni sociali e si adattano nel tempo al loro mutamento, alla loro specificità seguendone l'evoluzione temporale e spaziale.

I tratti comuni dei professionisti AIPIEF sono l'elevata professionalità, l'adeguata formazione (iniziale e continua), il rispetto delle vigenti normative, operando nell'osservanza del Codice di Condotta.

In particolare, il professionista opera mettendo al centro la cura e il benessere della persona, adotta una comunicazione efficace e un ascolto attivo, è empatico, dotato di uno sguardo osservativo e non giudicante, sia nel proprio lavoro che rispetto ai colleghi, e con la volontà di condividere conoscenze ed esperienze con altri professionisti in un'ottica collaborativa e costruttiva.

Il professionista AIPIEF è consapevole dell'importanza che il suo operato professionale sia costantemente improntato all'elevata professionalità della prestazione e, anche a tutela dei fruitori dei propri servizi, è consapevole dell'importanza che tale operato professionale sia costantemente garantito da una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, stipulata personalmente o tramite l'organizzazione per cui eventualmente collabora.

Allo stato attuale, le "professioni innovative" nel campo dell'educazione e dei servizi alla famiglia individuate e tutelate in AIPIEF sono le seguenti:

- a. **accompagnatrice / accompagnatore nel bosco:** prestano educazione e cura a bambini e ragazzi (0/13 anni) in ambienti naturali e selvatici (*outdoor education*, progetti di "immersione nel selvatico") con modalità integrale o integrata. L'accompagnatore esprime il suo principale ruolo nell'essere una base sicura per i bambini e le bambine, sostenendoli nei loro percorsi di autoapprendimento e autoregolazione e lasciandoli liberi di trovare un loro spazio e un loro tempo.



A.I.P.I.E.F. innovazione per l'educazione

- b. **baby sitter**: prestano educazione e cura a bambini e ragazzi (0/13 anni) in ambiente domestico, individualmente o in piccoli gruppi. Offrono un servizio di alta qualità, flessibile e rispondente alle specifiche necessità e ai bisogni dei bambini e della famiglia, sia in termini organizzativi che educativi.
- c. **educatrice / educatore parentale**: prestano educazione a bambini e ragazzi in età scolare in ambiente extrascolastico (*homeschooling* o scuola parentale) individualmente o in piccoli gruppi, come soluzione alternativa alla scuola "tradizionale". Il suo principale ruolo è, tramite percorsi innovativi e la relazione di fiducia, coltivare negli studenti la loro passione, conoscenza e curiosità innata.
- d. **MamAssistant**: prestano cura alle neomamme dal momento del parto e durante il periodo di maternità in ambiente domestico. Le MamAssistant, col loro supporto pratico ed empatico, danno alle mamme la possibilità di prendersi cura di sé e del neonato e, in una relazione di sostegno, collaborano al mantenimento della routine quotidiana.
- e. **tagesmutter / tagesvater**: prestano educazione e cura a uno o più (massimo 5) bambini e ragazzi (0/13 anni) in ambiente domestico, garantendo una figura di riferimento stabile. Seguono una linea pedagogica volta a rispettare i tempi e l'unicità del bambino, favorendone l'autonomia e la socializzazione in un piccolo gruppo stabile. Garantiscono elevati standard igienico-ambientali e di sicurezza degli spazi domestici.

L'elenco delle "professioni innovative" nel campo dell'educazione e dei servizi alla famiglia riconosciute e tutelate da AIPIEF potrà arricchirsi nel tempo di nuove professioni innovative sulla scorta di bisogni sociali e culturali emergenti.

ART. 3 MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere ammessi a Soci i professionisti che operino nel campo dell'educazione e dei servizi alla famiglia attraverso servizi innovativi.

La richiesta di ammissione a Socio Ordinario viene effettuata mediante presentazione di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo (Nazionale), redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, disponibile presso la Segreteria dell'Ente o nel sito web.

Possono essere ammessi come Soci Ordinari sia coloro i quali esercitano una delle professioni innovative individuate e riconosciute dall'Associazione (Soci Ordinari Esercenti) che coloro i quali hanno i requisiti previsti per l'ammissione ma non esercitano la professione innovativa (Soci Ordinari Non Esercenti).

Il richiedente dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione stessa. Il socio all'atto della richiesta di iscrizione non deve trovarsi in contrapposizione con gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo (Nazionale) dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a seguito della valutazione da parte della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) della sussistenza dei requisiti di ingresso nell'associazione previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.



A.I.P.I.E.F. innovazione per l'educazione

La procedura di ammissione si concluderà ed avrà efficacia, con l'attribuzione della qualifica di Socio Ordinario, una volta eseguito il versamento della quota sociale secondo i termini statutari.

ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono essere ammessi a Soci Ordinari coloro che:

- abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- abbiano compiuto il ventunesimo anno di età;
- siano in possesso di attestato di primo soccorso pediatrico conseguito entro i due anni precedenti alla richiesta di ammissione;
- ricadano in uno dei seguenti casi:
 - ❖ abbiano sostenuto una formazione iniziale adeguata al ruolo professionale per cui si chiede l'ammissione conseguita con un ente formatore accreditato dall'Associazione.
 - ❖ abbiano una formazione iniziale in ambito educativo e di cura adeguata al ruolo professionale per cui si chiede l'ammissione conseguita con enti formatori anche se non accreditati dall'Associazione (scuola media superiore, Università, corsi di formazione professionali, etc.);
 - ❖ abbiano esercitato attività lavorativa in ambito educativo e di cura adeguata al ruolo professionale per cui si chiede l'ammissione (condizione soggetta a valutazione da parte del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo, in seguito a verifica della completezza della richiesta di ammissione, acquisito il parere della Commissione Tecnica di Valutazione, delibera in merito alla domanda di ammissione dei nuovi Soci.

Qualora ne valutasse la necessità, il Consiglio Direttivo potrà richiedere un'integrazione pratica o teorica in relazione al ruolo professionale per cui il richiedente chiede l'ammissione.

Tale integrazione pratica o teorica dovrà essere svolta presso un ente formatore accreditato dall'Associazione. Il richiedente potrà aderire o meno a tale richiesta dandone riscontro scritto entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Dal momento in cui l'aspirante socio dovesse adempiere a quanto richiestogli, i termini della procedura di ammissione riprenderanno per quanto previsto dall'art.3.

ART. 5 - REQUISITI PER LA PERMANENZA

Per la permanenza nell'associazione:

- a. il Socio Ordinario (sia esercente che non esercente) è tenuto al versamento della quota associativa annuale, secondo i termini statutari, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- b. Il Socio Ordinario Esercente è tenuto altresì allo svolgimento della formazione continua di minimo 30 ore annue, di cui almeno 6 di formazione teorica, presso Enti Formatori accreditati dall'Associazione in materie affini alla professione, attestate o certificate dall'Ente Formatore. Non sono computate a tal fine le ore di formazione relative al corso di primo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione delle vie aeree, HACCP, sicurezza sui luoghi di lavoro;



A.I.P.I.E.F. innovazione per l'educazione

- c. il Socio è tenuto a operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi, di rispettare le norme dello statuto, del regolamento e del codice di condotta e di non ledere l'immagine dell'associazione col proprio operato.

ART. 6 - ENTI FORMATORI ACCREDITATI

La procedura di accreditamento deve valutare la proposta formativa che l'Ente interessato potrà garantire agli associati. In particolare deve evidenziare:

- contenuti formativi teorici e pratici;
- docenti (con relativo C.V.);
- date e durate del Corso, o numero di sessioni;
- luogo della formazione o opzioni di formazione a distanza;
- eventuale numero minimo di partecipanti per la sua attivazione;
- rilascio o meno ai corsisti di attestati comprovanti la frequenza di moduli specifici e/o attestato conclusivo dell'intero corso (teorico e pratico);
- rilascio o meno ai corsisti di materiale didattico.

La proposta di formazione deve contenere minimo 6 ore di corsi formativi di materie teoriche.

Dell'avvenuto accreditamento sarà data comunicazione formale all'Ente da parte del Consiglio Direttivo.

Una volta accreditato, l'Ente Formatore dovrà garantire le medesime condizioni e contenuti dell'offerta formativa anche per gli anni successivi, al fine di mantenere attivo l'accREDITAMENTO.

L'elenco degli Enti Formatori Accreditati è reso disponibile sul sito web dell'Associazione.

ART. 7 - INADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti, si procederà ad un sollecito con richiesta di pagamento entro e non oltre 15 giorni. Decorso tale termine e qualora permanga la morosità, il socio decade secondo i termini statutari, con conseguente perdita della qualifica di socio.

ART. 8 - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEL SOCIO ESERCENTE

In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, il Socio ordinario esercente ha 3 mesi dalla comunicazione del Consiglio Direttivo per sanare le ore di formazione mancanti. Il Socio può rappresentare al Consiglio Direttivo eventuali situazioni personali o di altro tipo che non abbiano reso possibile il completamento della formazione nei termini previsti.

Il Consiglio Direttivo potrà valutare quanto presentato dal socio, attribuendo un diverso e ulteriore termine.

In tutti i casi, il Socio deve documentare l'avvenuta formazione nei termini statutari o nei maggiori termini concessi dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste, facendo pervenire copia delle attestazioni della formazione eseguita (gli attestati devono essere nominali e contenere l'indicazione del corso, la durata e la data di svolgimento).

In caso di permanenza dell'inadempimento dell'obbligo formativo del socio esercente, sarà disposta la revoca di ogni Attestato e/o ogni diverso riconoscimento rilasciato dall'Associazione.



A.I.P.I.E.F. innovazione per l'educazione

La comunicazione di revoca, con le relative motivazioni, deve essere trasmessa al Socio nelle forme di cui all'art. 11 e ha effetto immediato.

Del provvedimento di revoca adottato sarà data notizia al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e a tutti gli Enti e i soggetti interessati. La revoca comporterà inoltre il divieto dell'utilizzo di ogni Attestato e/o ogni diverso riconoscimento o segno distintivo rilasciato dall'Associazione.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO ESERCENTE.

Il socio ordinario esercente è sospeso dalla sua qualifica di socio esercente nei seguenti casi:

- in seguito alla valutazione di eventuali segnalazioni effettuate tramite lo Sportello Utenti dell'Associazione, per il tempo necessario all'accertamento dei fatti;
- qualora perduri l'inadempimento dell'obbligo formativo oltre i 3 mesi previsti nell'art. 8 del presente Regolamento e fino a che non venga sanato tale obbligo.

La comunicazione di sospensione, con le relative motivazioni e la durata della stessa, deve essere trasmessa al Socio nelle forme di cui all'art. 11 e ha effetto immediato. Tale comunicazione deve contenere anche termini e modalità per l'eventuale richiesta di revisione o riesame da parte del Socio.

Del provvedimento di sospensione adottato sarà data notizia al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e a tutti gli Enti e i soggetti interessati. La sospensione comporterà inoltre il divieto dell'utilizzo di ogni Attestato e/o ogni diverso riconoscimento rilasciato dall'Associazione.

ART. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio viene escluso nei seguenti casi:

- qualora con il suo comportamento, direttamente o indirettamente, danneggi in qualunque modo moralmente o materialmente l'Associazione;
- qualora si dimostri in contrasto con gli scopi dell'Associazione, ne ostacoli lo svolgimento dell'attività, ingeneri malcontento e tensione fra i soci, o diffonda notizie riservate, false e/o tendenziose o comunque dannose riguardanti l'Associazione;
- qualora non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice di Condotta;
- qualora la propria prestazione professionale non rispetti gli standard qualitativi a tutela degli utenti previsti nel Codice di Condotta, nel presente Regolamento e nella legge 4/2013;
- qualora presti la propria attività lavorativa e professionale, in via esclusiva o parziale, in violazione di norme fiscali e previdenziali.

L'esclusione potrà essere preceduta da una diffida, ove compatibile con le cause che hanno originato il provvedimento di esclusione. Nel caso in cui la diffida dovesse rivelarsi inefficace, il Socio verrà escluso con le modalità previste dallo Statuto.



A.I.P.I.E.F. innovazione per l'educazione

In nessun caso l'esclusione del Socio darà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 11 COMUNICAZIONI TRA ASSOCIAZIONE E ASSOCIATI

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione e i Soci, per quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, dovranno essere effettuate tramite lettera raccomandata, pec, posta elettronica con richiesta di consegna, ai seguenti recapiti:

- per l'Associazione: indirizzo per le comunicazioni: via Ressi, 10 - 20125 Milano (MI) e indirizzi mail e pec presenti sul sito web dell'associazione;
- via per il Socio: ai recapiti indicati nella richiesta di associazione come risultante nel registro degli associati.

ART. 12 NORME FINALI

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato o modificato dall'assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

Le richieste di modifica del Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'assemblea oppure presentate al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Componenti del Consiglio Direttivo oppure da almeno un quinto dei soci.

Per quanto non previsto dal seguente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dallo Statuto dell'Associazione e dalla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria.